

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Il quadro di riferimento

La materia ambientale recentemente è stata interessata da alcuni rilevanti interventi del legislatore statale, in particolare:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*);
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*).

Oltre a tale normativa settoriale, il quadro di riferimento normativo in cui si esplicano le funzioni amministrative nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo è stato caratterizzato dall'impatto di due importanti interventi legislativi a carattere generale e trasversale:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), la cui applicazione è a regime a partire dall'anno 2016;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

In considerazione di tale evoluzione del quadro legislativo statale è emersa la necessità di adeguare alcune disposizioni regionali che fanno riferimento al contesto normativo preesistente ai citati provvedimenti.

A ciò si aggiunge la necessità, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, di aggiornare alcune norme regionali ormai risalenti e di dare attuazione a innovazioni introdotte da alcune recenti riforme regionali, in particolare:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*);
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (*Disposizioni a favore dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*).

Oltre alle esigenze di adeguamento e aggiornamento normativo derivanti dal quadro sopra descritto, sussiste la necessità di dare continuità ad alcune misure a favore dei territori colpiti dagli eventi

sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna e dell'Italia centrale rispettivamente nel 2012 e nel 2016, in continuità con azioni già intraprese da questa Regione.

Le finalità e il contenuto del progetto di legge

Partendo da tale inquadramento normativo e di contesto, si fornisce di seguito l'illustrazione delle novità che si intendono introdurre con il presente intervento legislativo.

Il progetto di legge in oggetto è composto da 33 articoli, strutturati in quattro titoli, che relativamente agli ambiti dell'ambiente e della difesa del suolo e della costa fanno riferimento alle finalità, sopra descritte, di adeguare alcune norme regionali rispetto a normative statali sopravvenute, di aggiornare l'ordinamento regionale e di prevedere apposite misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici.

Titolo I - Disposizioni generali

L'**articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Titolo II – Disposizioni per l'adeguamento di norme regionali e il recepimento di discipline statali

Gli **articoli da 2 a 4** incidono sulla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975, n. 6*).

L'**articolo 2** modifica l'articolo 13 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti e per coordinarli con quanto disposto dal D.lgs. n. 227/2001 in merito alla definizione di bosco, nonché per la migliore applicazione della regolamentazione regionale del settore forestale e degli aspetti trasversali correlati al vincolo idrogeologico, alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, alla tutela del paesaggio e alla commercializzazione dei prodotti legnosi. In tale contesto vengono disciplinati il contenuto e le finalità del Regolamento forestale regionale, recante anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

L'**articolo 3** modifica l'articolo 15 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti in relazione alla recente riforma del Corpo Forestale dello Stato e all'esigenza di sistematizzare e aggiornare le sanzioni per le infrazioni al regolamento regionale recante anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, attualmente modulate in base all'articolo 63 della LR 6/2005.

L'**articolo 4** nei primi due commi prevede norme transitorie relative all'applicazione degli articoli 3 e 4 del progetto di legge, prevedendo in particolare l'approvazione entro sei mesi del nuovo Regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nel rispetto dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981 come modificato dal progetto di legge, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima L.R. n. 30/1981, come modificato dal progetto di legge, alle violazioni accertate successivamente all'aggiornamento del Regolamento forestale. Il comma 3 contestualizza gli adempimenti di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) nel nuovo assetto delle funzioni conseguenti al riordino istituzionale.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della L.R. n. 30/1981 per esigenze di coordinamento rispetto alle modifiche introdotte con il progetto di legge.

Gli **articoli 5 e 6** modificano rispettivamente gli articoli 164-bis e 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in tema di interventi sulla rete stradale.

In particolare, l'**articolo 6** modifica l'articolo 167 della L.R. n. 3/1999 relativamente ai finanziamenti connessi a eventi eccezionali e/o calamitosi, sempre più frequenti a seguito del diffuso dissesto idrogeologico nel territorio della Regione, in analogia e uniformità con i finanziamenti per manutenzione straordinaria di cui all'art 167 comma 2. lettera b), che sono destinati a tutta la rete stradale provinciale, sia pure con priorità di spesa per quella di interesse regionale. A seguito del venir meno dei trasferimenti statali conseguenti al trasferimento alle Province di alcune strade della rete statale, non troverebbe infatti più giustificazione la destinazione di risorse del bilancio regionale esclusivamente alla rete di interesse regionale, costituita in gran parte da strade ex statali.

La modifica dell'articolo 164-bis della L.R. n. 3/1999 prevista dall'**articolo 5** ha invece finalità di coordinamento normativo, in quanto sopprime il riferimento alla riqualificazione della rete provinciale poichè questa rientra più correttamente fra gli interventi di manutenzione straordinaria, che trovano una disciplina specifica all'articolo 167 comma 2 lettera b) della LR 3/1999 e pertanto al di fuori del Programma Quinquennale di cui all'art. 164 bis comma 1, lettera a).

Gli **articoli da 7 a 19** modificano la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*) soprattutto al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 127/2016. Le modifiche sono dirette prevalentemente ad adeguare il testo della legge rispetto a contenuti e riferimenti testuali previsti nelle nuove norme statali, e in alcuni casi a operare forme di razionalizzazione e semplificazione.

L'**articolo 7** modifica le lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire omogeneità con le lettere precedenti.

L'**articolo 8** modifica l'art. 4-bis della L.R. n. 9/1999 con l'intento di fornire un coordinamento, rispetto alla normativa statale, in ordine alla corretta applicazione della norma ivi contenuta in riferimento ai progetti che sono assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero che non sono tenuti ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale e che il proponente ha volontariamente deciso di assoggettare a VIA. Difatti la norma nazionale prevede un termine per la realizzazione per i progetti assoggettati a VIA e non prevede alcun termine per le procedure di screening, e inoltre non prevede la possibilità della VIA volontaria. L'art. 4-bis della L.R. n. 9/1999 nel prevedere la possibilità della VIA volontaria non ha chiarito che le conseguenze della mancata realizzazione del progetto nel termine trovano applicazione solo per i casi di VIA obbligatoria ai sensi delle norme nazionali. Poiché la decisione di assoggettarsi a VIA in maniera volontaria è da privilegiare ai fini della tutela degli interessi pubblici generali in materia di ambiente, appare quindi opportuno chiarire, con la modifica proposta, che nel caso di assoggettamento volontario continua a trovare applicazione quanto previsto dalla norma nazionale per la procedura di screening al fine di non disincentivare l'utilizzo dello strumento volontario.

L'**articolo 9** modifica l'art. 5 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguarne il contenuto all'attuale assetto istituzionale che riguarda le Province.

L'**articolo 10** modifica l'art. 6 della L.R. n. 9/1999 per quanto riguarda i commi 3 e 5 al fine di adeguarne il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L'**articolo 11** modifica l'art. 7 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L'**articolo 12** modifica l'art. 9 della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire il ricorso a modalità informatiche e la trasparenza nello svolgimento del procedimento, in attuazione del D.Lgs. n. 127/2016.

L'**articolo 13** modifica l'art. 12 della L.R. n. 9/1999 al fine di correggere un mero errore materiale.

L'**articolo 14** modifica l'art. 14 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguarne il contenuto all'attuale assetto istituzionale che riguarda le Province.

L'**articolo 15** modifica l'art. 15-bis della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire tempi certi al procedimento.

L'**articolo 16** modifica l'art. 17 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016, tenuto anche conto del mutato assetto istituzionale conseguente alla L.R. n. 13/2015.

L'**articolo 17** modifica l'art. 18 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L'**articolo 18** sopprime l'art. 23 della L.R. n. 9/1999 al fine di operare una semplificazione, eliminando un passaggio burocratico non più in linea normativa nazionale, che nei casi come quello considerato prevede poteri sostitutivi in capo alle figure apicali delle singole amministrazioni (articolo 2, comma 9-ter della Legge n. 241/1990).

L'**articolo 19** modifica gli allegati della L.R. n. 9/1999 al solo fine di recepire l'attuale contenuto degli allegati contenenti gli elenchi delle opere assoggettate alle procedure di verifica (screening) e di VIA di cui al D.Lgs n. 152/2006.

L'**articolo 20** modifica l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile) al fine di adeguarne le previsioni al mutato assetto delle competenze istituzionali e amministrative derivante dalla L.R. n. 13/2015 ed evitare sovrapposizioni procedurali, nelle more della revisione organica della L.R. n. 1/2005 prevista dalla stessa legge di riforma.

L'esigenza di modifica deriva dal fatto che secondo l'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 1/2005 il Comitato Regionale di Protezione Civile, previsto al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti del sistema regionale di protezione civile e a tale fine composto dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente, dal Presidente dell'Uncem e dai Presidenti delle Province, dovrebbe tra l'altro esprimere pareri sul Piano regionale in materia di incendi boschivi di cui all'articolo 13 della stessa legge, mentre attualmente, per effetto della L.R. n. 13/2015, le funzioni di protezione civile non competono più alle Province ma ai Comuni e alle loro Unioni. Nello stesso tempo, occorre considerare che a seguito dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, il Piano regionale in materia di incendi boschivi è tra i provvedimenti che comunque deve essere sottoposto al parere del CAL, in base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto regionale.

Al fine di adeguare la fase di consultazione sul Piano all'assetto di competenze oggi vigente in materia e utilizzare lo strumento già previsto in via generale per la rappresentanza degli enti competenti, con la modifica prevista dall'articolo in esame si propone quindi di eliminare nella L.R. n. 1/2005 il riferimento al parere del Comitato Regionale di Protezione Civile ai fini dell'approvazione del Piano regionale in materia di incendi boschivi, posto che ai sensi dello Statuto regionale è già previsto che tale Piano deve essere sottoposto al parere del CAL, in cui i suddetti enti competenti sono comunque rappresentati. Si propone quindi la riscrittura del comma 3 dell'articolo 25 della LR n. 1/2005 in tale senso.

L'**articolo 21** modifica l'articolo 19, comma 5, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*) al fine di specificare che limitatamente alle attività da essa svolte ai sensi del medesimo articolo, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni. Si tratta di una mera specificazione al fine di chiarire la posizione dell'Agenzia rispetto a tali beni.

L'**articolo 22** modifica l'articolo 3 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)).

Le modifiche sono finalizzate innanzitutto ad allineare il contenuto del comma in questione rispetto all'articolo 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), ai sensi del quale l'attività di avvio al recupero rientra tra quelle affidate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il comma così modificato chiarisce quindi che tale attività è compresa nell'oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale modifica tiene conto anche del fatto che con il D.Lgs. n. 50/2016 per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica per l'affidamento dei contratti di concessione che, disciplinando all'articolo 174 anche per le concessioni l'istituto del subappalto (consistente nel subaffidamento di parti del contratto di concessione) con tutte le specifiche del caso, consente di conciliare l'esigenza di apertura al mercato rimarcata dalla L.R. n. 16 del 2015 con l'impianto configurato dalla normativa statale relativamente alle attività oggetto di concessione. Con la nuova disposizione si prevede quindi che il concessionario possa svolgere le attività di avvio al recupero attraverso impianti propri o di società collegate o controllate ovvero di altri soggetti economici ad esso associati in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva, e che una determinata quota di rifiuti per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 deve essere subaffidata dal gestore ad un soggetto economico selezionato con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. La nuova norma precisa che il concessionario del servizio resta comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), come previsto dal citato articolo 174, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Viene inoltre previsto, a salvaguardia dell'esigenza di evitare che nella fase esecutiva del servizio si pervenga, attraverso modifiche sostanziali e senza limiti dell'assetto d'interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare qualitativamente le esigenze pubbliche cui la concessione del servizio è preordinata, che nel bando per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere indicata la percentuale massima di attività del servizio che può essere complessivamente subaffidata tenendo conto anche dell'attività di avvio a recupero.

L'articolo inoltre aggiunge all'art. 3 della L.R. n. 16/2015, dopo il comma 8, il comma 8-bis, dove viene specificato che il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, debba svolgere l'attività di recupero della frazione organica, negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, o di imprese ad esso collegate o controllate operanti nel mercato. La scelta di ricomprendere nel perimetro dell'affidamento del servizio anche il trattamento della frazione organica sarà compiuta da Atersir con il bando e il capitolato di gara. Tale scelta risponde all'esigenza di responsabilizzare il concessionario nel fare una raccolta di qualità della frazione organica, visto che poi sarà tenuto a realizzare anche il recupero della stessa. La norma inoltre tiene conto del fatto che in base alla pianificazione attuale dei flussi di rifiuti il quantitativo di frazione organica è destinato a crescere in conseguenza degli elevati obiettivi di raccolta differenziata. E' necessario tuttavia che "si chiuda il cerchio" e che tutta la frazione raccolta possa essere recuperata, e si prevede pertanto che in caso di insufficienza dell'impiantistica presente sul mercato si proceda

alla pianificazione, da parte di Atersir, della realizzazione di nuovi impianti al servizio del ciclo integrato dei rifiuti. Questa scelta è da ricondurre alla volontà della Regione di far fronte responsabilmente alla chiusura del ciclo del rifiuto attraverso, se necessario, la previsione dell'impiantistica di servizio. Ragionando diversamente non si realizzerebbe una compiuta pianificazione dei rifiuti, che è competenza espressamente attribuita alla Regione dal legislatore statale.

L'**articolo 23** prevede l'abrogazione del comma 6 dell'art. 21 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale e integrazioni a leggi regionali) al fine di consentire la possibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni connesse all'accertamento delle violazioni sull'utilizzo delle aree del demanio idrico.

Titolo III – Disposizioni per l'aggiornamento della legislazione regionale

L'**articolo 24** introduce una disciplina settoriale per l'approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, ricalcata sulla procedura prevista nei titoli I e II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). In tale modo si evitano duplicazioni e dilatazioni procedurali, essendo di regola i piani sottoposti alla procedura di VAS. La norma interessa in particolare il procedimento per l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti, del Piano di bonifica delle aree inquinate, del Piano di tutela delle acque, del Piano per la qualità dell'aria, del Piano forestale.

L'**articolo 25** promuove i Contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, in coerenza con l'articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dalla Legge n. 221/2015, riconoscendone l'importanza nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il comma 3 inoltre prevede che la Regione attivi, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

L'**articolo 26** prevede la possibilità di utilizzare i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica per il vettoriamento della risorsa idrica, al fine di agevolare l'utilizzo dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli afferenti la bonifica, quali "strade dell'acqua", e cioè vettori di risorsa, al fine di evitare la costruzione di nuove infrastrutture o comunque opere per l'approvvigionamento idrico e ridurre anche il ricorso al prelievo da fonti sotterranee aumentando la possibilità di fornitura da derivazioni superficiali.

A tale fine l'articolo prevede che l'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento, per il quale è di norma corrisposto un canone determinato tenendo conto degli effetti sul corso d'acqua, e precisa che la risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa.

L'**articolo 27** prevede il ricorso a strumenti di collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006. A inizio di quest'anno è infatti giunta a un punto decisivo il processo di riforma previsto da tale decreto, con la soppressione delle

Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e il trasferimento delle relative funzioni e risorse alle Autorità di bacino distrettuali.

A tale riguardo l'articolo autorizza la Giunta a concludere intese o accordi con la nuova Autorità e ad assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

L'**articolo 28** è diretto a promuovere l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla propria legge istitutiva e dalla L.R. n. 13/2015, e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia. A tale fine è previsto che la Regione possa sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo articolo.

L'**articolo 29** prevede per i gestori degli impianti che trattano rifiuti l'obbligo di fornitura delle informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti adottato dalla Regione. Tale obbligo discende dall'importanza che riveste la verifica periodica delle grandezze connesse agli obiettivi posti dalla pianificazione regionale. Gli indicatori connessi alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si fondano infatti sull'acquisizione periodica delle informazioni di produzione e di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Tali informazioni costituiscono infatti gli elementi conoscitivi necessari per attuare eventuali misure specifiche anche al fine di riorientare la pianificazione stessa.

In relazione all'importanza strategica delle suddette attività di monitoraggio, l'articolo prevede in caso di mancata fornitura delle informazioni l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria.

L'**articolo 30**, in correlazione con le misure del Piano Regionale per la qualità dell'aria, è finalizzato al presidio delle misure di sostenibilità ambientale e risparmio energetico degli insediamenti urbani tramite previsto il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, e l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche.

Per la violazione di tali obblighi l'articolo prevede apposite sanzioni amministrative, rese opportune anche per contribuire a superare le condizioni che hanno motivato la procedura di infrazione comunitaria 2014/2147 per il superamento dei valori limite giornalieri di PM10 nel territorio della Regione.

L'**articolo 31** autorizza la Regione a partecipare quale socio ordinario all'Associazione Sprecozero.net - Rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco, senza scopo di lucro, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31*).

Titolo IV – Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

L'**articolo 32** prevede, in riferimento agli eventi sismici che nell'ultimo anno hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della

protezione civile) che la Giunta regionale autorizzi l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

L'articolo disciplina le modalità di approvazione e attuazione del programma di attività ed interventi e le relative norme finanziarie.

L'**articolo 33** prevede di estendere al 2017 la copertura dei danni economici e finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani causati dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna e di incrementare l'importo massimo del relativo fondo da 15 a 18 milioni di euro (il fondo è destinato alla copertura del costo del servizio che non è stato addebitato alle utenze, che pur permanendo sul territorio comunale, hanno subito inagibilità parziali o totali delle unità immobiliari di competenza).

Dalla relazione istruttoria di Atersir, soggetto a cui compete la gestione del fondo, si evince infatti che i danni, intesi come costi non addebitati alle utenze terremotate, consuntivati per gli anni 2013, 2014 e 2015 ammontano rispettivamente a circa 4.000.000 €, 3.500.000 € e 3.000.000 €. Ipotizzando quindi che, seppure in diminuzione, siano ancora presenti utenze inagibili, si può stimare che per la copertura dei danni relativi al 2016 ed al 2017 siano necessari rispettivamente circa 2.500.000 € e 2.500.000 €. Pertanto, considerando che i danni per l'anno 2012 sono stati pari a circa 3.000.000 € e che Atersir ha contribuito al fondo con proprie risorse per circa 500.000 €, l'importo complessivo del fondo necessario alla copertura dei danni per il periodo 2012-2017 risulta pari a 18.000.000 €.